

AVV. PROF. ANDREA MALTONI

Via Santo Stefano, 3 – 40125 Bologna

Tel. (051) 231 890 Fax 4686094

amaltoni@pec.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Sede di Roma

RICORSO

Nell'interesse di **Benedetta Pederzoli** (C.F.: PDR BDT 06L66 L219H), nata a Torino il 26 luglio 2006, e residente in Cervia (RA), al Viale Milano n. 54, rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dall'avv. prof. Andrea Maltoni del foro di Bologna (C.F.: MLT NDR 68L14 H199Y), con studio in Bologna alla via Santo Stefano n. 3 (tel. 051-231890, fax: 051-4686094, PEC: amaltoni@pec.it), con domicilio digitale eletto ai fini delle comunicazioni e notificazioni inerenti al procedimento all'indirizzo di PEC del suindicato difensore,

contro

- Il **Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore* in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ex lege in 00186 Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

- il **Ministero della Salute**, in persona del Ministro *pro tempore* in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ex lege in 00186 Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

- l'**Università degli Studi di Bari**, in persona del Rettore *pro tempore*;

- l'**Università degli Studi della Basilicata**, in persona del Rettore *pro tempore*;

- l'**Università degli Studi di Bologna**, in persona del Rettore *pro tempore*;

- l'**Università degli Studi di Brescia**, in persona del Rettore *pro tempore*;

- l'**Università degli Studi di Cagliari**, in persona del Rettore *pro tempore*;

- l'**Università degli Studi della Campania**, in persona del Rettore *pro tempore*;

- l'**Università degli Studi di Chieti Pescara**, in persona del Rettore *pro tempore*;

- l'**Università degli Studi di Catania**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli Studi di Calabria**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli Studi di Catanzaro**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli Studi di Ferrara**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli Studi di Firenze**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli Studi di Foggia**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli Studi di Genova**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli Studi dell'Insubria - Varese**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli Studi di L'Aquila**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli Studi di Messina**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli Studi di Milano Bicocca**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli Studi di Milano Statale**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli Studi di Modena – Reggio Emilia**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli Studi del Molise**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli Studi di Napoli Federico II**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli Studi di Padova**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli Studi di Palermo**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli Studi di Parma**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli Studi di Pavia**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli Studi di Perugia**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli Studi di Piemonte Orientale**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli Studi di Pisa**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli Studi Politecnica delle Marche**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli Studi di Roma La Sapienza**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli Studi di Salerno**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli Studi di Salento (Lecce)**, in persona del Rettore *pro tempore*;

- l'**Università degli Studi di Sassari**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli Studi di Siena**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli Studi di Torino**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università di Roma Tor Vergata**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli Studi di Trieste**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli Studi di Trento**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli Studi di Udine**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli Studi di Verona**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- il **Consorzio Universitario CINECA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

e nei confronti di

Santi Ettore Pio Messina (C.F. MSSSTT07A04C351B), residente in Belpasso (CT), alla Via Palmiro Togliatti n. 1,

Letizia Marabini (C.F. MRBLTZ06E63D548X), residente a Copparo (FE), alla Via Sant'Antonio da Padova, n. 32

- *controinteressati* -

Per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari ex art. 55 c.p.a.,

- della graduatoria nazionale di merito, pubblicata in data 08.01.2026 sul portale University, relativa all'accesso ai Corsi di Laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Veterinaria (**doc. 13**);

- della graduatoria nazionale di merito, pubblicata in data 28.01.2025 sul portale University, relativa all'accesso ai Corsi di Laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Veterinaria (**doc. 14**);

- degli esiti delle prove sostenute al termine del semestre filtro nei due appelli nazionali svolti nelle date del 20.11.2025 e del 10.12.2025 (**doc. 12**);

- dell'art. 7, comma 1, D.M. n. 418 del 30.05.2025, nella parte in cui non prevedono che il meccanismo di arrotondamento del voto si applichi ai voti inferiori a 18/30;

- dell'Allegato 2 al D.M. n. 418 del 30.05.2025, nella parte in cui prevede l'applicazione di etichette adesive corrispondenti su scheda anagrafica e su modulo delle risposte;

- delle “*Linee Guida per gli esami del semestre aperto*”, pubblicate in data 16.10.2025, nella parte in cui non prevedono che il meccanismo di arrotondamento del voto si applichi ai voti inferiori a 18/30, nonché nella parte in cui prevedono l'applicazione di talloncini contenenti il medesimo codice alfanumerico sulla scheda anagrafica e sul compito svolto;

- degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1115/2025;

- degli Allegati al D.M. n. 1115/2025;

- per quanto occorrer possa, del D.M. n. 600 del 07.08.2025, recante la determinazione dei posti disponibili per l'a.a. 2025/2026;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a.

- all'adozione del provvedimento di ammissione, anche in soprannumero, della ricorrente al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Ateneo indicato dalla odierna ricorrente come prima scelta, o in subordine, presso gli altri Atenei indicati dalla medesima ricorrente, quali preferiti rispetto a quello a cui è stata concretamente assegnata in ragione del punteggio illegittimamente attribuite.

Nell'interesse della Sig.ra Benedetta Pederzoli, si premette in

FATTO

1. Premessa.

1.1. Il presente ricorso ha ad oggetto l'annullamento della graduatoria di merito nazionale, pubblicata in data 08.01.2026 sul portale University, relativa all'accesso ai Corsi di Laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Veterinaria.

1.2. Le modalità di accesso a tali facoltà sono state oggetto di una riforma che, nel corso del 2025, ha inteso garantire l'accesso libero, attraverso la previsione di un semestre c.d. “filtro”, coincidente con il primo semestre del primo anno. L'iscrizione a tale semestre è stata resa libera, ed al termine di tale periodo si è previsto che debbano sostenersi tre prove d'esame e che si proceda a predisporre una graduatoria di merito nazionale fondata sulle valutazioni conseguite in occasione degli esami di profitto.

1.3. Lo svolgimento del semestre filtro, delle prove d'esame ed infine la predisposizione della graduatoria, come si illustrerà, hanno comportato gravi violazioni di legge oltre che di principi giuridici, e risultano lesivi della posizione dell'odierna ricorrente.

1.4. Come si illustrerà, la riforma delle modalità di accesso ai Corsi di Laurea, unitamente all'irregolare svolgimento delle prove, hanno falsato la formazione della graduatoria nazionale, ledendo gravemente la posizione della ricorrente.

*

2. La riforma del test di ingresso e l'attuale disciplina.

2.1. Con la legge 14 marzo 2025, n. 26, recante *“Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria”*, il Parlamento delegava il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi mirati a disciplinare le nuove modalità di accesso ai corsi di laurea suddetti.

2.2. In particolare, fra i principi a cui il Governo era chiamato ad attenersi nell'esercizio della delega, si prevedeva: **i)** che l'iscrizione ai corsi di laurea suddetti dovesse essere libera (art. 2, comma 2, lett. a); **ii)** che dovessero essere individuate le discipline qualificanti comuni oggetto di insegnamento nel primo semestre dei corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria (art. 2, comma 2, lett. c); **iii)** che l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale suddetti fosse subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre, svolti secondo standard uniformi, nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale (art. 2, comma 2, lett. d); **iv)** che fosse garantito il riconoscimento dei CFU conseguiti nel corso del semestre, nel caso di mancata ammissione al secondo semestre, così da garantire la prosecuzione degli studi in un corso di laurea affine, appartenente all'area biomedica (art. 2, comma 2, lett. e).

2.3. In attuazione della legge delega, è stato adottato il d. lgs. 15 maggio 2025, n. 71, recante *“Disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e), i) e l) della legge 14 marzo 2025, n. 26.”*.

2.4. Tale decreto ha disciplinato le nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale di area medica, prevedendo che *“A decorrere dall'anno accademico 2025/2026, l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42) è libera”* (art. 3, comma 1).

2.5. Il medesimo decreto legislativo ha altresì stabilito che: *“ciascuno studente si iscrive al semestre filtro e contemporaneamente a uno dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico di cui al comma 3, anche in sovrannumero, anche in università diverse”* (art. 4, comma 1).

2.6. Inoltre, per ciò che concerne le sedi universitarie prescelte dagli studenti, è stato previsto che in sede di presentazione della domanda di iscrizione, ciascuno studente è tenuto ad indicare le sedi delle Università, secondo un ordine di preferenza, nelle quali proseguire gli studi al secondo semestre dei Corsi di laurea magistrale a ciclo unico, nonché, in caso di mancata ammissione al secondo semestre, in uno dei Corsi di laurea affini (art. 4, comma 2).

2.7. Con riferimento alla prosecuzione degli studi a seguito del semestre filtro, è stato stabilito che *“L'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale, redatta dal Ministero sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto del semestre filtro”* (art. 6, comma 1).

2.8. Inoltre, si è disposto che **i criteri per la formazione della graduatoria di merito nazionale e le modalità di assegnazione alle sedi universitarie debbono essere individuati con decreto ministeriale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto** in parola (art. 6, comma 2).

2.9. Con il successivo **decreto del Ministro Dell'Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 (doc. 1)** sono stati disciplinati diversi aspetti di dettaglio relativi all'iscrizione, allo svolgimento delle prove d'esame ed alla graduatoria di merito nazionale.

2.10. In particolare, si è stabilito che, ai fini della valida iscrizione al semestre filtro, lo studente è tenuto ad individuare:

i) la sede di uno dei corsi di studio ove iscriversi liberamente (art. 2, comma 1, lett. a));

ii) almeno dieci sedi ove proseguire il corso di studi per l'ipotesi di utile collocazione nella graduatoria di merito nazionale (art. 2, comma 1, lett. b));

iii) almeno dieci sedi ove proseguire il percorso di studi nel corso di studio affine, per l'ipotesi di mancata collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito (art. 2, comma 1, lett. c)).

2.11. Con riguardo alle attività formative del semestre filtro, si è previsto che queste dovessero essere avviate il 1° settembre, e concludersi entro il 30 novembre (art. 4, comma 1).

2.12. Inoltre, si è disposto che gli insegnamenti erogati nel corso del semestre filtro – a ciascuno dei quali erano assegnati 6 CFU – sono costituiti dalle seguenti materie: **i)** chimica e propedeutica biochimica; **ii)** fisica; **iii)** biologia (art. 4, comma 2).

2.13. Gli esami di profitto di tali insegnamenti si è stabilito che dovessero svolgersi nella medesima data e contemporaneamente in tutte le Università in cui si è tenuto il semestre filtro. Inoltre, è stato precisato che ciascun studente avrebbe avuto a disposizione, al termine delle attività formative, **due appelli per ciascun insegnamento, a distanza di almeno quindici giorni** (art. 5, comma 2).

2.14. Per quanto attiene alla composizione delle prove ed al calcolo del punteggio, si era previsto che: **i)** ciascuna prova risultasse composta da 31 domande, di cui 15 a risposta multipla e 16 con modalità a completamento; **ii)** per ciascuna risposta esatta fosse attribuito un punto, per ciascuna risposta errata fossero decurtati punti 0,25, e che per ciascuna risposta omessa non fosse attribuito alcun punto (art. 6, comma 1); **iii)** i punteggi conseguiti in ciascuna prova d'esame fossero arrotondati all'unità più prossima qualora superiori a 18/30 (art. 7, comma 1).

2.15. Nell'allegato n. 2 al D.M. n. 418/2025 (**doc. 2**), inoltre, si è previsto che *“per ciascuna domanda a risposta multipla gli studenti hanno a disposizione **cinque opzioni di risposta, una sola delle quali corretta**”* (art. 4).

2.16. Per ciò che concerne le valutazioni conseguite da ciascuno studente in seguito alle prove d'esame, l'allegato n. 2 al DM n. 418/2025 ha stabilito che il voto conseguito poi potesse essere accettato o rifiutato. In particolare, veniva disposto che *“**Nel caso di accettazione, il punteggio si converte in voto d'esame ai fini della determinazione del voto per il libretto personale della carriera, secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto. Nel caso di rifiuto, lo studente può nuovamente sostenere l'esame nel secondo appello. Se lo studente rifiuta uno dei punteggi conseguiti al secondo appello, il sistema informatico non procede all'inserimento in graduatoria**”* (art. 2, comma 2).

2.17. Nell'allegato n. 2 al medesimo D.M. sono incluse disposizioni riguardanti la compilazione del modulo delle risposte. In particolare, viene stabilito che gli studenti dispongono di una scheda anagrafica, contenente le generalità di ciascun candidato, e di un modulo risposte, su cui scrivere le soluzioni ai quesiti somministrati.

2.18. Veniva, inoltre, disposto che *“Ogni studente, al termine di ciascuna prova di esame, deve scegliere una coppia di etichette adesive identiche fornite dalla commissione e apporre una delle due etichette sulla scheda anagrafica e l'altra sul modulo risposte”*.

2.19. Con riferimento all'inserimento nella graduatoria nazionale di merito, è stato stabilito che *“Solo gli studenti che hanno ottenuto in ciascun esame un punteggio non inferiore a diciotto su trenta (18/30) accedono alla graduatoria di merito ai fini della prosecuzione degli studi nel corso di cui all'articolo 1, comma 1”* (art. 7, comma 1).

2.20. Con il D.M. n. 431 del 20.06.2025 (**doc. 3**) è stato definito il calendario delle prove d'esame, prevedendo lo svolgimento delle medesime in due distinti appelli, nelle date del 20.11.2025 e del 10.12.2025.

2.21. Con il D.M. n. 454 pubblicato in data 16.07.2025 (**doc. 4**), è stato ribadito che la collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito sarebbe stata subordinata al conseguimento di un punteggio uguale o superiore a 18/30 per ciascun esame, e che gli studenti che non avessero conseguito tale punteggio minimo non sarebbero stati inseriti in graduatoria (art. 2, commi 1 e 2).

2.22. Successivamente il MUR, con il decreto n. 557 del 04.08.2025 (**doc. 6**), ha rimodulato le modalità di attribuzione dei punteggi in sede d'esame, prevedendo che per ogni risposta errata non sarebbero stati decurtati punti 0,25 punti, bensì punti 0,1 (art. 1).

2.23. Con il decreto n. 600 del 07.08.2025, sono stati definiti i posti disponibili nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria per l'anno accademico 2025/26 (**doc. 6-bis**).

2.24. In data 16.10.2025, il MUR ha pubblicato le *“Linee Guida Per Gli Esami Del Semestre Aperto”* (**doc. 7**).

Con tali linee guida è stato stabilito che sarebbe stato possibile, una volta sostenuti gli esami, rinunciare al voto conseguito al primo appello *“entro 48 ore dalla pubblicazione dell'esito dell'esame, altrimenti la votazione sarà regolarmente confermata e verbalizzata. **La rinuncia al voto del primo appello non è modificabile e comporta che solo il voto del secondo appello, se positivo (uguale o maggiore di 18/30), sarà considerato ai fini della carriera universitaria e del punteggio per la graduatoria nazionale del semestre aperto**”* (**doc. 7, p. 2**).

Inoltre, tali linee guida fornivano chiarimenti in ordine allo svolgimento delle prove d'esame, evidenziando che: **i)** a ciascuno studente sarebbe stata consegnata un'anagrafica precompilata ed un foglio con quattro etichette adesive; **ii)** la scheda anagrafica doveva essere firmata da ciascuno studente, che vi avrebbe poi dovuto apporre una delle quattro etichette adesive di associazione; **iii)** anche sul modulo delle risposte compilato dagli studenti si sarebbe dovuta apporre una delle etichette di associazione.

2.25. Infine, le linee guida, con riferimento alle domande a risposta multipla, hanno previsto che “*Ogni domanda a scelta multipla ammette una e una sola risposta corretta*” (**doc. 7, p. 4**).

*

3. L'espletamento delle prove e l'adozione del D.M. 22 dicembre 2025, n. 1115.

3.1. Come evidenziato *supra*, in data 20 novembre 2025 si è svolto il primo appello degli esami di fisica, chimica e biologia; in data 10 dicembre 2025 si è tenuto il secondo appello dei medesimi insegnamenti.

3.2 La regolarità di entrambi gli appelli d'esame è risultata, tuttavia, gravemente inficiata in ragione degli insufficienti controlli sui dispositivi elettronici introdotti dagli studenti in sede d'esame. Come riportato, infatti, da diverse testate giornalistiche, durante lo svolgimento di entrambi gli appelli d'esame, sono state scattate fotografie dei quesiti somministrati durante le prove, poi circolate su internet¹.

3.3. A ciò si aggiunga che le domande contenute nelle prove contenevano anche errori ed imprecisioni. Durante il secondo appello, infatti: la domanda n. 10 del test di fisica recava due risposte entrambe corrette; la domanda n. 28 presentava un grave errore relativo alla densità dei materiali, dato da porre a base di calcolo per la risoluzione del quesito.

3.4. Successivamente, in data 22 dicembre 2025, quando le prove erano state già effettuate, è stato pubblicato il D.M. n. 1115 (**doc. 8**).

3.5. Tale decreto ha introdotto una disciplina relativa all'inserimento nella graduatoria nazionale di merito, in base alla quale si è previsto che i punteggi fossero attribuiti, tenendo conto: **i)** del numero di sufficienze conseguite in ciascun esame; **ii)** dell'eventuale numero di rifiuti espressi nei confronti dei punteggi conseguiti all'esito del primo appello d'esame.

3.6. In particolare, l'art. 1 del D.M. n. 1115/2025 ha suddiviso la graduatoria nazionale di merito in nove sezioni, disponendo che:

¹ Si v., ad esempio, Rai News: <https://www.rainews.it/articoli/2025/11/foto-sui-social-del-test-a-medicina-bernini-lesame-resta-valido-troveremo-i-furbetti-cd3c1990-f402-4161-9c2e-ba87e15cf52e.html>;

Il Giornale: <https://www.ilgiornale.it/news/nazionale/irregolarit-nei-test-medicina-circolate-foto-sui-social-cosa-2571355.html>;

La Stampa: https://www.lastampa.it/cronaca/2025/11/21/news/medicina_primo_esame_accuse_irregolarita-15405609/;

la testata Online Fan Page: <https://www.fanpage.it/attualita/semestre-filtro-di-medicina-irregolarita-anche-al-secondo-appello-chat-invase-da-foto-e-domande-in-diretta/>;

i) nella prima sezione si sarebbero dovuti collocare gli studenti che avevano ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) in ciascun esame. Il punteggio utile ai fini dell'inserimento nella graduatoria di merito nazionale degli studenti collocati in tale sezione è stato determinato sommando n. 700 punti e il punteggio conseguito in ciascun esame di profitto;

ii) nella seconda avrebbero trovato posto gli studenti che avevano ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta negli esami di profitto dei tre insegnamenti, ma che nel primo appello avevano espresso il rifiuto del punteggio con riferimento ad uno degli esami stessi. Il punteggio utile ai fini dell'inserimento nella graduatoria di merito nazionale degli studenti collocati in tale sezione è stato determinato sommando n. 600 punti e il punteggio accettato conseguito in ciascun esame di profitto;

iii) nella terza sezione si sarebbero dovuti collocare gli studenti che avevano conseguito un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta negli esami di profitto dei tre insegnamenti, ma che nel primo appello avevano espresso il rifiuto del punteggio con riferimento a due di tali esami. A tali studenti è stato riconosciuto un bonus pari a punti 500, 00;

iv) nella quarta sezione avrebbero trovato posto gli studenti che avevano conseguito un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta negli esami di profitto dei tre insegnamenti, ma che nel primo appello avevano espresso il rifiuto del punteggio con riferimento a tutti e tre gli esami. A tali studenti è stato riconosciuto un bonus pari a punti 400,00;

v) nella quinta sezione si sarebbero dovuti collocare gli studenti che avevano ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta negli esami di profitto di due dei tre insegnamenti, senza rifiutarne alcuno. A tali studenti è stato riconosciuto un bonus di punti pari a 300, 00;

vi) nella sesta sezione avrebbero trovato posto gli studenti che avevano ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta negli esami di profitto di due dei tre insegnamenti, ma che nel primo appello avevano espresso il rifiuto del punteggio con riferimento ad uno dei due. A tali studenti è stato attribuito un bonus pari a punti 200, 00;

vii) nella settima si sarebbero dovuti collocare gli studenti che avevano conseguito un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta negli esami di profitto relativi ad uno dei tre insegnamenti, senza rifiutarne alcuno, conseguendo un bonus pari a punti 100, 00;

viii) nell'ottava sezione avrebbero trovato posto gli studenti che avevano ottenuto, al primo appello, un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta negli esami di profitto di due dei tre insegnamenti, ma che li avevano rifiutati entrambi. A tali studenti non è stato riconosciuto alcun bonus attributivo di un punteggio.

ix) nella nona sezione della graduatoria si sarebbero dovuti collocare gli studenti che avevano ottenuto, al primo appello, un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) in uno degli esami relativi ai tre insegnamenti. A tali studenti non è stato riconosciuto alcun punteggio aggiuntivo.

3.7. Inoltre, il decreto ha disposto che gli studenti collocati nelle prime quattro sezioni della graduatoria, e che dunque avevano conseguito almeno 18/30 in ciascuna materia, sarebbero stati assegnati, e si sarebbero immatricolati, secondo le procedure e i termini previsti dagli Allegati al decreto.

3.8. Al contrario, gli studenti collocati nelle restanti sezioni, che dunque avevano conseguito una o più insufficienze, si sarebbero iscritti nelle sedi di assegnazione, ed immatricolati, a condizione che avessero conseguito i crediti formativi relativi a ciascuna insufficienza.

3.9. A tal riguardo, in particolare, il D.M. n. 1115/2025 dispone che gli studenti che risultano avere conseguito una o più insufficienze sono tenuti al conseguimento dei Crediti Formativi Universitari (CFU) non ottenuti all'esito dei due appelli d'esame, in tempo utile per l'immatricolazione al secondo semestre (art. 3, comma 1); e che le prove per il recupero dei crediti suddetti sono disciplinate dalle singole università, le quali *"determinano il numero di verifiche, comunque non inferiori a due per ciascun insegnamento oggetto di recupero"* (art. 4, comma 4).

*

4. La posizione dell'odierna ricorrente.

4.1. In data 14.07.2026 l'odierna ricorrente si è iscritta al semestre aperto nella Facoltà di Medicina, scegliendo la sede di Bologna quale prima sede per la frequenza del semestre filtro e per la prosecuzione degli studi universitari (**doc. 10**).

4.2. Le ulteriori sedi indicate per la prosecuzione degli studi erano, in ordine di preferenza, le seguenti: Università degli Studi di Milano; Università degli Studi di Pavia; Università degli Studi di Bologna – sede di Ravenna; Università degli Studi di Bologna – Sede di Forlì; Università degli Studi di Padova; Università degli Studi di Firenze; Università degli Studi di Ferrara; Università di Roma "Tor Vergata"; Università degli Studi di Modena (**doc. 11**).

4.3. In data 20 novembre 2025, l'odierna ricorrente ha sostenuto le tre prove d'esame, riportando le seguenti valutazioni (**doc. 12, pp. 3-4**):

Materia	Voto conseguito
Chimica	18/30

Biologia	17.8/30
Fisica	18.3/30

4.4. La ricorrente, pertanto, ha conseguito una insufficienza, nella materia Biologia”, e due sufficienze. Con riguardo a tali sufficienze, la ricorrente: **i)** ha rifiutato la votazione, pari a 18/30 conseguita nell’esame di Chimica; **ii)** ha accettato il voto pari a 18,3/30, conseguito all’esito dell’esame di Fisica.

4.5. In data 10 dicembre 2025, la ricorrente ha sostenuto il secondo appello, conseguendo le valutazioni riportate nel prospetto sottostante (**doc. 12, pp. 1-2**):

Materia	Voto conseguito
Chimica	23/30
Biologia	14.9/30
Fisica	14/30

Di conseguenza, in seguito al conseguimento di tali voti, la ricorrente:

i) ha accettato il voto di 23/30, conseguito nel secondo appello di Chimica;

ii) ha ottenuto un voto insufficiente nella prova di Biologia;

iii) ha tenuto il voto, pari a 18/30, conseguito ed accettato all’esito del primo appello di Fisica.

4.6. In data 08.01.2026 è stata pubblicata la graduatoria di merito nazionale (**doc. 13**), nella quale l’odierna ricorrente è risultata collocata nella sesta sezione (in ragione del conseguimento della sufficienza in due dei tre insegnamenti, e del rifiuto dalla medesima espresso in relazione ad uno dei voti conseguiti al primo appello).

4.7. Di conseguenza, il punteggio totale ottenuto dell’odierna ricorrente è stato computato come segue: è stata effettuata la sommatoria dei voti conseguiti ed accettati (*i.e.*, 23/30 + 18, 3/30, arrotondato a 18/30) a cui sono stati aggiunti 200 punti, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 4, lett. f) del D.M. n. 1115/2025.

4.8. Pertanto, per determinare il punteggio dell’odierna ricorrente, si sarebbero dovuti sommare punti 200,00 e punti 41 (risultanti dalla somma dei punteggi accettati), per un totale di punti 241. Ciononostante, la Pederzoli risultava occupare la posizione 15181, con un punteggio pari a **240,80**.

4.9. Di conseguenza, l'odierna ricorrente è stata assegnata alla Facoltà di Medicina dell'Università di Roma "Tor Vergata".

4.10. In data 28.01.2025 è stata pubblicata la graduatoria di merito nazionale definitiva (**doc. 14**), nella quale l'odierna ricorrente, collocata nella sesta sezione con punti 240,80, risultava occupare la posizione 15012.

4.11. In data 03.02.2026 l'odierna ricorrente sosteneva l'esame previsto per il recupero dei CFU relativi alla materia Biologia, nella quale aveva conseguito una valutazione insufficiente (**doc. 15**).

*

Tutto ciò premesso in fatto, l'atto impugnato è illegittimo per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per irragionevolezza dei criteri di formazione della graduatoria. Disparità di trattamento. Violazione del principio della par condicio tra i candidati.

L'intera procedura culminata nella formazione della graduatoria nazionale di merito risulta gravemente viziata, avendo introdotto dei criteri che: **i)** sono del tutto irragionevoli, in quanto risultano fondati su circostanze che non potevano essere conosciute, ed adeguatamente valutate, da parte degli studenti che hanno chiesto di partecipare a tale procedura; **ii)** alterano in modo significativo la graduatoria, in base a meccanismi del tutto svincolati dal merito e dal punteggio conseguito in sede d'esame; **iii)** determinano, come conseguenza finale, una graduatoria degli studenti non basata sul merito.

Come evidenziato *supra*, infatti, le prove d'esame sono state svolte in data 20 novembre 2025 ed in data 10 dicembre 2025.

Fino a quel momento, il d. lgs. n. 71/2025, il D.M. n. 418/2025 e Le linee guida pubblicate in data 16.10.2025 avevano disciplinato: **i)** il numero e la tipologia dei quesiti che sarebbero stati somministrati in occasione delle prove d'esame; **ii)** il punteggio che sarebbe stato attribuito in caso di risposta corretta, errata o non data.

Le fonti citate, inoltre, si limitavano a prevedere che: **i)** i voti conseguiti si sarebbero potuti rifiutare; **ii)** i voti accettati sarebbero stati registrati nel libretto di ciascuno studente.

Nulla veniva disposto con riguardo ad ulteriori criteri di formazione della graduatoria di merito nazionale, che sono stati specificati con il Decreto n. 1115/2025, pubblicato

successivamente alle date in cui si sono tenuti i due appelli d'esame, recante i criteri di formazione delle diverse sezioni in cui è stata articolata la graduatoria nazionale.

In tali sezioni sono stati collocati coloro i quali: **i)** avevano conseguito la sufficienza in ciascuna materia, senza rifiutare alcun voto al primo appello (sezione I); **ii)** pur avendo conseguito la sufficienza in ciascuna delle tre materie, hanno espresso il rifiuto di uno o più voti conseguiti al primo appello (sezioni II-IV); **iii)** hanno conseguito due sufficienze, ma non hanno rifiutato alcun voto (sezione V); **iv)** hanno conseguito due sufficienze, ma hanno espresso il rifiuto di uno dei due voti sufficienti (Sezione VI); **v)** hanno ottenuto una sola sufficienza, senza rifiutare il voto conseguito (Sezione VII); **vi)** hanno ottenuto, al primo appello, due voti superiori alla sufficienza, ma li hanno rifiutati entrambi (Sezione VIII); **vii)** hanno conseguito, al primo appello, una sola sufficienza, ed hanno espresso il rifiuto di tale punteggio (Sezione IX).

All'inserimento in tali sezioni della graduatoria ha corrisposto il riconoscimento di un punteggio bonus. Pertanto, a titolo esemplificativo: chi si trovava nella prima sezione della graduatoria si sarebbe visto calcolato il punteggio, basato sulle valutazioni positive conseguite in sede d'esame, a cui venivano aggiunti 700 punti; chi, invece, trovandosi nella seconda sezione aveva conseguito tre sufficienze, ma aveva rifiutato un voto del primo appello, si vedeva attribuito un bonus pari a punti 600, 00; chi, invece, aveva conseguito tutti voti sufficienti, ed aveva espresso il rifiuto di tutti e tre gli esami, si vedeva attribuito un bonus pari a punti 400, 00.

Si noti che tale criterio di attribuzione dei punteggi/bonus non era in alcun modo conosciuto, né conoscibile, prima dello svolgimento delle prove d'esame: gli studenti, infatti, fino allo svolgimento delle prove, erano a conoscenza soltanto del fatto di poter rifiutare un voto al fine di poter per conseguirne uno più alto al secondo appello, ma non anche che un eventuale rifiuto avrebbe comportato una decurtazione di punti che, potenzialmente, poteva ammontare a centinaia di punti.

Per rendere ancor più chiara l'abnormità di tale criterio, si prenda il caso di due studenti:

i) lo studente Tizio sostiene le prove d'esame al primo appello, conseguendo, in ciascuna materia, la votazione di 20/30, ed accettando tutti e tre i voti.

Secondo i criteri di formazione della graduatoria, avendo conseguito tre sufficienze, e non avendo espresso alcun rifiuto, il voto di Tizio sarà calcolato come la somma delle tre valutazioni conseguite (pari, pertanto, a punti 60), a cui andrà aggiunto un bonus di punti 700, 00, per un totale di punti 760, 00.

ii) lo studente Caio, invece, sostiene le prove d'esame, conseguendo il voto di 20/30 in ciascuna delle tre materie. Volendo migliorare la propria valutazione, decide di sostenere nuovamente tutti e tre gli esami, conseguendo la valutazione di 22/30 in ciascuna materia.

Secondo i criteri di formulazione della graduatoria di merito nazionale Caio, che ha conseguito tre voti sufficienti ma li ha rifiutati, si vedrà attribuito un bonus di **solì 400 punti**, per un totale di punti 466, 00.

Pertanto, sebbene Tizio e Caio abbiano conseguito entrambi un totale di 60 punti, e Caio abbia anche migliorato la valutazione conseguita con il secondo appello, quest'ultimo si vedrà attribuiti punti 300,00 in meno di Tizio per il solo fatto di avere rifiutato le valutazioni conseguite al primo appello, senza che di tale decurtazione, conseguente al rifiuto dei voti, **fosse stato previamente informato**.

Si può indicare anche un altro esempio, ancor più paradigmatico degli esiti distorti a cui tali criteri hanno condotto.

i) Tizio consegue la votazione di 18/30 in ciascuno degli esami al primo appello e, poiché non rifiuta i detti voti, vede attribuirsi il bonus di punti 700, 00, per un totale di 754 punti.

ii) Caio, invece, consegue una insufficienza, pari a 17; un 18 ed un 28, e decide di rinunciare al 18 conseguito al primo appello. A seguito dello svolgimento del secondo appello, Caio consegue la valutazione di 28, in luogo del precedente 18. Pertanto, la base di punteggio da calcolare sarà pari a 28 + 28 punti, per un totale di 56 punti, a cui andrà aggiunto il bonus di punti 200, 00, per un totale di punti 256, 00.

Complessivamente, dunque, Caio ha conseguito una valutazione, in sede d'esame, superiore rispetto a quella conseguita da Tizio; ma avendo Caio conseguito una insufficienza e rifiutato un voto, si troverà inserito nella sezione VI della graduatoria, e **conseguirà un bonus di soli punti 200, per un totale di punti 256, 00 (uno scarto di ben 498 punti rispetto a Tizio, sebbene abbia conseguito una valutazione complessivamente più alta in sede d'esame)**.

Quest'ultimo esempio risulta utile ad illustrare e comprendere quanto accaduto all'odierna ricorrente, la quale:

i) non era al corrente del fatto che un rifiuto avrebbe comportato una decurtazione del punteggio complessivo;

ii) ha conseguito una insufficienza (ovvero la valutazione pari a punti 17,8/30 nella materia Biologia);

iii) ha accettato una delle due sufficienze conseguite (segnatamente, il voto pari a 18,3/30 nella materia Fisica);

iv) ha rifiutato il voto, pari a 18/30, conseguito in Chimica.

Per tutte queste circostanze, l'odierna ricorrente è stata collocata nella sezione VI della graduatoria, e le è stato attribuito un bonus pari a punti 200, 00.

Si noti, tuttavia, che **laddove i criteri di formazione della graduatoria fossero stati conosciuti prima delle prove** (come per legge dovrebbero essere), **l'odierna ricorrente avrebbe potuto scegliere, consapevolmente, di non rinunciare alla valutazione conseguita in Chimica**. Pertanto, avendo conseguito una sola insufficienza, ed avendo accettato entrambi i restanti voti superiori al 18, avrebbe conseguito un bonus pari a punti 300, 00.

In una situazione di tal fatta, l'odierna ricorrente avrebbe conseguito un punteggio totale pari a punti 336, 30. Si noti che sulla base di tale punteggio, l'odierna ricorrente avrebbe potuto avere accesso ad Atenei indicati come preferibili rispetto all'Università di Roma "Tor Vergata" (si v. la graduatoria nazionale, **doc. 13**). Deve rilevarsi che ad es., la studentessa Simona Della Santa, alla posizione n. 14741, con punti 336, 30 ha potuto accedere alla Facoltà di Medicina dell'Università di Bologna, sede di Ravenna, che per l'odierna ricorrente rappresentava la quarta preferenza.

Tutto quanto sopra indicato rende evidente come **sia stato violato il principio di immutabilità del bando**, che ha natura cogente e **che non può essere integrato ex post**. Come è stato riconosciuto dalla giurisprudenza, il principio di immutabilità del bando di concorso è un principio generale rivolto a tutelare l'affidamento e la *par condicio* dei partecipanti (si v. in tal senso, *ex multis*, TAR Lazio, Sez. I-quater, 07.09.2024, n. 12640), di tal che lo stesso è di stretta interpretazione.

Nel caso *de quo*, è evidente come non sia stata assicurata la *par condicio*, e la conoscibilità *ex ante* di tutti i criteri e delle condizioni applicabili nella procedura *de qua*, sulla cui base sono stati assegnati i punteggi. Ciò ha comportato che la odierna ricorrente è risultata discriminata rispetto ad altri studenti partecipanti alla stessa procedura nell'attribuzione del punteggio complessivo.

Tale situazione non si sarebbe verificata, là dove la stessa fosse stata messa nelle condizioni di poter operare una scelta consapevole, o meglio di decidere se rifiutare una valutazione conseguita, pur sapendo che se anche nel secondo appello avesse conseguito una migliore valutazione, questa non le sarebbe valsa l'attribuzione del bonus punteggio!

Una tale abnormità nell'applicazione di criteri, che non erano conoscibili dai candidati prima di sostenere i due appelli, ha determinato l'ingiusta ed illegittima postergazione, nella graduatoria, dell'odierna ricorrente, che, con un punteggio di 100, 00 punti in più e l'inserimento nella Sezione V della graduatoria, avrebbe avuto accesso a Facoltà che, secondo le indicazioni dalla medesima espresse, erano da preferirsi rispetto all'Ateneo Roma "Tor Vergata", al quale è stata in definitiva assegnata.

II. Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa. Presenza di quesiti errati o contenenti più risposte valide.

Come evidenziato nella parte in fatto, la non corretta attribuzione del punteggio degli esami sostenuti è stata determinata anche dalla presenza, nelle prove d'esame, di quesiti erronei e fuorvianti.

In particolare, con riferimento al secondo appello sostenuto dalla ricorrente, è emerso che: **i)** la domanda n. 10 del test di Fisica conteneva non una, bensì due risposte corrette; **ii)** la domanda n. 28 del medesimo test conteneva un errore concernente la densità dei materiali, ossia un dato che era utile ai fini della risoluzione del quesito.

A tal riguardo, occorre sottolineare che, nelle procedure selettive in cui alle domande si deve rispondere selezionando una tra le diverse opzioni di risposta multipla, ogni quesito deve contenere una, ed una sola, risposta incontrovertibilmente esatta.

La giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che, in procedure selettive simili a quella sostenuta dall'odierna ricorrente, e che dunque prevedano una risposta multipla, *"la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta "oggettivamente" esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca (ovvero, che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta)"* (si v. Cons. Stato, Sez. II, 05.10.2020, n. 5820).

Inoltre, come precisato dai giudici di Palazzo Spada, « ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta *"indubitabilmente esatta"* ... La commissione, invero, non deve tendere *"tranelli"* e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la *"meno errata"* o l'*"approssimativamente più accettabile"*, per così dire, anziché quella – l'unica, incontestabilmente

– corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo » (si v. Cons. Stato, Sez. III, 01.08.2022, n. 6756).

La circostanza che i test somministrati contenessero simili vizi conduce necessariamente a ritenere che la graduatoria sia stata falsata, e che gli studenti che hanno sostenuto la prova abbiano, ragionevolmente, perso molto tempo nel comprendere quale tra le diverse risposte potesse essere quella *più* corretta, sacrificando il buon esito complessivo della prova, sottraendo tempo utile al fine di dare risposta agli altri quesiti.

III. Eccesso di potere. Gravi irregolarità procedurali nello svolgimento delle prove. Violazione dell'obbligo dell'anonimato. Violazione dei principi di imparzialità e par condicio.

L'intera procedura risulta gravemente viziata a causa dei mancati controlli circa l'utilizzo di dispositivi elettronici da parte degli studenti partecipanti alla procedura: simili controlli, infatti, non sono stati svolti con le medesime modalità in ogni Ateneo nel territorio nazionale, con il risultato che, contestualmente allo svolgimento delle prove, sono circolate online foto ed immagini delle domande somministrate agli studenti.

Tale circostanza risulta comprovata sia dal Comunicato diramato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, che prometteva ***“totale intransigenza verso chi diffonde e pubblica online o con qualsiasi mezzo le immagini degli esami”***², nonché dalla nota diramata dal MUR con cui è stato affermato che ***“Il Mur trasmetterà, per il tramite della Crui, a tutti gli Atenei le immagini in circolazione affinché possano essere individuati i responsabili e ripristinato il pieno rispetto delle procedure previste, incluso l'annullamento della prova.”***³

La circostanza secondo cui alcuni candidati hanno potuto introdurre strumenti di telecomunicazione, nonché fotografare le prove e mettere in circolazione online il contenuto, ha

² Come riportato dall'agenzia di stampa Lapresse al seguente indirizzo: <https://www.lapresse.it/scuola/2025/11/20/medicina-online-foto-scattate-durante-test-semester-filtro-mur-pronto-ad-annullamento-esami/>

³ Virgolettato tratto dall'articolo del Corriere della Sera consultabile al seguente indirizzo: https://www.corriere.it/scuola/25_novembre_20/mur-test-medicina-web-prima-diffusione-ufficiale-annullare-esami-7726c6f0-91d0-45c3-9f7c-961dc7d61xlk.shtml

determinato, in primo luogo, una macroscopica irregolarità della procedura, che ha compromesso la validità delle prove d'esame.

Nulla esclude – ed anzi, risulta estremamente probabile – che i mezzi di telecomunicazione introdotti possano essere stati indebitamente utilizzati al fine di cercare di dare risposta alle domande somministrate durante le prove d'esame, con una gravissima lesione dell'affidamento e della parità di trattamento tra i candidati, tra cui anche l'odierna ricorrente, che si è vista pregiudicata nel punteggio conseguito, a discapito di altri candidati che, utilizzando strumenti illegittimamente introdotti nelle prove d'esame, hanno potuto conseguire punteggi alti in modo sleale, nonché punti bonus in ragione del sistema delle sezioni della graduatoria.

L'omissione, da parte delle Università, delle cautele necessarie a scongiurare l'indebito uso da parte dei candidati di dispositivi elettronici ha comportato una grave lesione dei fondamentali principi di imparzialità e di *par condicio* tra i candidati medesimi.

Oltre alla carenza di adeguati controlli *supra* evidenziata, che ha prodotto gli illeciti indicati, deve evidenziarsi che si è reso possibile ricondurre le prove d'esame allo studente che le aveva sostenute, in violazione del fondamentale principio dell'anonimato dei compiti svolti nei pubblici concorsi.

Infatti, come si è evidenziato *supra*, **a ciascuno studente venivano consegnate quattro etichette recanti un codice alfanumerico, che dovevano essere apposte sia sulla scheda anagrafica, che sul modulo delle risposte**, con la conseguenza che **le prove d'esame apparivano riconducibili all'autore del compito**.

Come è stato rilevato dai giudici del Consiglio di Stato, ***“le norme poste a presidio del principio dell'anonimato per giurisprudenza consolidata recano una intrinseca natura cautelare in quanto intese a scongiurare che anche in astratto possa verificarsi una violazione della segretezza della prova, alla stregua delle norme penali sui reati di pericolo, non occorrendo dunque che in concreto venga accertato che sia stata effettivamente consumata una infrazione dell'anonimato... Per il Consiglio di Stato, infatti, la mancata rigorosa osservanza della regola dell'anonimato costituisce violazione rilevante ex se, “senza che sia necessario (per inferirne l'illegittimità) ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 6.4.2010, n. 1928), rimarcandosi in tal senso la non riconoscibilità, anche ipotetica, dell'autore degli scritti costituisce “garanzia ineludibile di serietà della selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico” (Cons. St. n. 1928/2010 cit.), evidenziandosi al riguardo “la valenza della garanzia dell'anonimato quale diretto portato del criterio generale di imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi,***

anche potenziali, di condizionamenti esterni” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 11.7.2013, n. 37647)” (si v. TAR Lazio, Sez. III-bis, 29.11.2019, n. 13721).

Inoltre, la valenza cautelare e l’operatività *ex ante* nelle norme e cautele prescrittive sull’anonimato è stata poi ulteriormente chiarita dai giudici del Consiglio di Stato, che hanno affermato che: *“La violazione dell’anonimato nelle procedure concorsuali, ove accertata, ha effetto viziante “ex se”, indipendentemente dalla prova di un concreto ed effettivo pregiudizio che il ricorrente ne abbia derivato (...)”*(si v. Consiglio di Stato, Sez. IV, 29/12/2016, n.5525 confermativa di TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 3198 del 2014).

Da tutto quanto testé evidenziato, risulta che devono ritenersi viziate le prove sostenute, perché astrattamente idonee a ledere il principio dell’anonimato nello svolgimento delle prove medesime.

IV. Eccesso di potere. Disparità di trattamento. Irragionevolezza dell’arrotondamento dei voti esclusivamente superiori a 18/30.

Un’ulteriore lesione della posizione giuridica vantata dall’odierna ricorrente è stata cagionata dall’uso discriminatorio che è stato fatto del sistema dell’arrotondamento dei punti.

A tal riguardo, occorre sottolineare che il D.M. n. 418/2025 dispone che *“solo gli studenti che hanno ottenuto in ciascun esame un punteggio non inferiore a diciotto su trenta (18/30) accedono alla graduatoria di merito ai fini della prosecuzione degli studi nel corso di cui all’articolo 1, comma 1”* (art. 7, comma 1).

Inoltre, il medesimo D.M. dispone che *“i punteggi conseguiti nelle prove si arrotondano all’unità più prossima solo qualora lo studente abbia superato l’esame conseguendo un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30)”* (art. 6, comma 3).

In altre parole, il D.M. citato prevede che: **i)** possa accedere alla graduatoria nazionale di merito solo chi abbia conseguito voti sufficienti in tutte e tre le prove d’esame; **ii)** per i voti superiori a 18/30 – e dunque, per tutti gli studenti collocati in graduatoria –, trovi applicazione un meccanismo di arrotondamento del voto conseguito all’unità più prossima.

Tale sistema non risulta sfavorire alcuno studente, dal momento che, consentire l’accesso alla graduatoria solo a coloro i quali hanno conseguito una votazione pari ad almeno 18/30 in ciascun insegnamento, comporta l’applicazione dell’arrotondamento dei voti nei confronti di tutti gli studenti.

Tuttavia, con il D.M. n. 1115/2025, come già evidenziato *supra* nella parte in fatto, si è consentito l'accesso in graduatoria anche agli studenti che hanno conseguito una, o più, valutazioni insufficienti, prevedendo la possibilità, per i medesimi, di conseguire il recupero dei previsti crediti formativi.

Pertanto, in seguito all'adozione del predetto D.M., sono stati ammessi alla graduatoria anche gli studenti che avevano conseguito uno o più voti insufficienti, ma con riguardo alle valutazioni insufficienti conseguite da tali studenti non ha trovato applicazione il meccanismo dell'arrotondamento, che ha cagionato un grave pregiudizio connesso al sistema delle fasce.

Dal momento che tutti gli studenti, compresi coloro i quali avevano ottenuto una o più valutazioni insufficienti, erano stati ammessi alla graduatoria nazionale, si sarebbe dovuta estendere a tutti la previsione relativa all'arrotondamento del voto. Infatti, consentire che solo alcune categorie di studenti possano giovare di un simile meccanismo crea una inaccettabile disparità di trattamento.

Per le ragioni anzidette, l'odierna ricorrente risulta gravemente pregiudicata. Infatti, il voto pari a 17,8/30 conseguito nella materia Biologia si sarebbe dovuto arrotondare all'unità più prossima.

Pertanto, ai fini della graduatoria nazionale di merito, si sarebbe dovuto considerare un punteggio pari a $18/30 + 18/30 + 23/30 =$ punti 59, 00, a cui si sarebbe dovuto aggiungere un bonus in base al numero di voti rifiutati al primo appello. Ipotizzando che l'odierna ricorrente avesse rifiutato uno solo dei due voti pari a 18/30 (come ha effettivamente fatto, ovvero il voto conseguito in Chimica), la medesima avrebbe ricevuto un bonus pari a punti 600 in ragione delle tre sufficienze conseguite e dell'unico voto rifiutato. Qualora avesse invece rifiutato due votazioni, avrebbe conseguito comunque un bonus pari a punti 500.

L'odierna ricorrente si troverebbe, dunque, oggi, nella condizione di presenziare in graduatoria con un punteggio pari ad almeno punti 559, 00, ovvero un punteggio che le avrebbe garantito senza dubbio l'accesso alla Facoltà di prima scelta, vale a dire la Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Bologna, sede di Bologna (si v. lo studente Luigi Cinquegrana, alla posizione n. 7646, che con punti 558,10 è stato assegnato alla sede di Bologna).

La previsione di non arrotondare alcun voto al di sotto dei 18/30 ha dunque avvantaggiato talune categorie di studenti, e ne ha penalizzate altre, come l'odierna ricorrente, anche in conseguenza **della sezione della graduatoria a cui sono stati assegnati** (che, nel caso dell'odierna ricorrente, sarebbe stata differente se si fosse applicato il meccanismo dell'arrotondamento delle valutazioni).

V. Sull'interesse dell'odierna ricorrente e sulla prova di resistenza.

Come è stato *supra* chiarito, il sistema delle fasce ha fortemente penalizzato l'odierna ricorrente, che aveva rifiutato il voto ottenuto in Chimica al fine di conseguire uno migliore, confidando che una simile scelta le avrebbe consentito di migliorare la propria posizione in graduatoria.

A tal riguardo, si evidenzia che: **i)** l'odierna ricorrente ha conseguito un punteggio pari a 18.3 (arrotondato a 18) in Fisica, e pari a 23 in Chimica; **ii)** la somma di tali voti è pari a punti 41; **iii)** il punteggio complessivo in base al quale la ricorrente risulta inserita in graduatoria è pari a punti 240, 80, mentre il medesimo avrebbe dovuto essere pari alla somma delle valutazioni conseguite ed accettate negli appelli d'esame, quindi pari a punti 41 + 200, per un totale di punti 241.

Non è tutto: se, infatti, l'odierna ricorrente avesse potuto consapevolmente scegliere di accettare il voto pari a 18 conseguito al primo appello nella prova di Chimica, sarebbe rientrata nella Sezione V della graduatoria, conseguendo un bonus di punti 300, a cui si sarebbero dovuti aggiungere punti 36,30, per un totale di punti 336, 30. Questo perché la ricorrente avrebbe ottenuto due voti sufficienti, e non ne avrebbe rifiutato alcuno, di tal che sarebbe stata in graduatoria nella sezione immediatamente più alta rispetto a quella in cui è stata collocata.

Se, infine, l'arrotondamento del punteggio fosse stato esteso a tutti gli studenti, l'odierna ricorrente avrebbe conseguito un punteggio almeno pari a punti 559, con la conseguenza che la medesima avrebbe avuto accesso alla Facoltà di Medicina dell'Università di Bologna, ovvero alla Facoltà di sua prima scelta.

Si noti che un simile punteggio avrebbe consentito all'odierna ricorrente di accedere a Facoltà che erano state indicate come preferibili per la ricorrente rispetto all'Ateneo di Roma Tor Vergata, a cui è stata infine assegnata. Come è stato evidenziato *supra*, con il punteggio di 336, 30 la ricorrente avrebbe potuto accedere alla Facoltà di Medicina dell'Università di Bologna, sede di Ravenna.

Appare, di conseguenza, configurabile in capo all'odierna ricorrente un evidente interesse alla rideterminazione della graduatoria, che costituisce l'unico rimedio utile per reintegrare il bene della vita illegittimamente leso dallo svolgimento delle prove e dalla formulazione della graduatoria, da individuarsi nell'assegnazione ad una sede universitaria, tra quelle indicate, diversa dall'Università di Roma Tor Vergata.

VI. Richiesta di idonee misure cautelari ex art. 55 c.p.a.

Per quanto riguarda il *fumus*, si rinvia a quanto evidenziato *supra*.

Per ciò che concerne il *periculum in mora*, si evidenzia che è interesse della ricorrente quello di vedersi riconosciuta in tempi rapidi la possibilità di proseguire il percorso di studi in una delle Facoltà prescelte, per diversi ordini di motivi. In primo luogo, infatti, la Facoltà di Medicina prevede un obbligo di frequenza, che la ricorrente si troverebbe ad assolvere nell'Ateneo presso il quale è stata ingiustamente ed illegittimamente assegnata, a discapito dei diversi Atenei a cui avrebbe avuto diritto di accedere, se la procedura non fosse stata inficiata dagli innumerevoli vizi *supra* evidenziati.

Inoltre, il percorso di studi nella Facoltà di Medicina risulta particolarmente lungo (avendo una durata pari a sei anni), ed è richiesta una frequenza assidua alle lezioni e ai laboratori inerenti alle materie su cui debbono sostenersi gli esami. Pertanto, appare necessario, anche nell'ottica di svolgere con profitto gli esami e i tirocini pratici che la frequenza alle Facoltà di Medicina richiede, che l'odierna ricorrente venga in tempi rapidi riassegnata ad una nuova, e definitiva, sede universitaria, scongiurando il rischio che possa essere disposto un trasferimento della medesima in un momento avanzato del percorso di studi, circostanza, questa, che pregiudicherebbe un ottimale percorso formativo da parte della studentessa odierna ricorrente.

VII. Istanza ex art. 41. c.p.a. Notificazione per pubblici proclami.

Nel rispetto dell'art. 41, comma 1 c.p.a., il presente ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato (segnatamente, agli studenti Santi Ettore Pio Messina e Letizia Marabini). Qualora codesto Ecc.mo Tribunale ritenesse di dover estendere il contraddittorio ad ulteriori soggetti rispetto a quelli già intimati, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'Amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficoltà di individuare tutti i potenziali soggetti controinteressati.

Stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti, e l'impossibilità di reperirne tutti i luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione resistente consentirebbe di garantire la conoscenza dell'atto.

*

Tutto ciò premesso, la Sig.ra Bendetta Pederzoli, come sopra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito,

a) in via preliminare, disporre, là dove ritenuto necessario, stante la numerosità delle persone potenzialmente controinteressate rispetto al presente ricorso, l'integrazione del contraddittorio mediante autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami;

b) in via incidentale, disporre idonee misure cautelari ex art. 55 c.p.a;

c) in via principale e nel merito, annullare, per quanto di interesse, i provvedimenti impugnati, e per l'effetto ammettere, anche in soprannumero, la ricorrente al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Ateneo indicato come prima scelta dalla medesima ricorrente, o in subordine, presso gli altri Atenei indicati come preferibili rispetto all'Ateneo a cui è stata assegnata, in ragione del punteggio illegittimamente attribuite.

Con vittoria di spese e onorari.

Si depositano i seguenti documenti:

Procura alle liti;

Doc. 1. D.M. n. 418 del 30.05.2025;

Doc. 2. Allegati al D.M. n. 418 del 30.05.2025;

Doc. 3. D.M. n. 431 del 20.06.2025;

Doc. 4. D.M. n. 454 del 16.07.2025;

Doc. 5. Allegati al D.M. n. 454/2025;

Doc. 6. D.M. n. 557 del 04.08.2025;

Doc. 6-bis. D.M. n. 600 del 07.08.2025 e allegati;

Doc. 7. Linee Guida per gli esami del semestre aperto pubblicate in data 16
10.2025;

Doc. 8. D.M. n. 1115/2025;

Doc. 9. Allegati al D.M. n. 1115/2025;

Doc. 10. Ricevuta di iscrizione;

Doc. 11. Sedi selezionate;

Doc. 12. Valutazioni conseguite agli esami;

Doc. 13. Graduatoria nazionale pubblicata in data 08.01.2026;

Doc. 14. Graduatoria nazionale pubblicata in data 28.01.2026.

Doc. 15. Attestato di conseguimento dei crediti di Biologia.

Bologna-Roma, 5 Marzo 2025

Avv. Prof. Andrea Maltoni